



**REGOLAMENTO INTERNO  
PER L'UTILIZZO DELLE AUTOVETTURE DI SERVIZIO A USO NON ESCLUSIVO**

**INDICE**

**Articolo 1 Modalità di utilizzo delle autovetture di servizio ..... 3**

**Articolo 2 Adempimenti connessi al corretto utilizzo delle autovetture ..... 3**

**Articolo 3 Adempimenti del personale addetto alla guida ..... 4**

**Articolo 4 Comportamento in casi di sinistri ..... 4**

**Articolo 5 Infrazioni codice della strada ..... 4**

**Articolo 6 Disposizioni finali ..... 5**

## **Art. 1**

### **Modalità di utilizzo delle autovetture di servizio**

1. Le autovetture di servizio in dotazione all'Agencia Italiana del Farmaco (di seguito, AIFA) a uso non esclusivo possono essere utilizzate, anche fuori dal territorio del Comune di Roma, dal Direttore Generale, dal Presidente e dai componenti del Consiglio di Amministrazione, dal Presidente e dai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti per singoli spostamenti per ragioni di servizio.

2. Le autovetture a uso non esclusivo possono essere, altresì, utilizzate dal personale dell'Agencia nei casi di effettiva necessità, legati a inderogabili ragioni di servizio valutate di volta in volta dal Direttore Generale, per soddisfare le generali esigenze istituzionali, quali trasferimenti, missioni istituzionali, trasporto e consegna di corrispondenza urgente o di altra documentazione, quando non risulti possibile o sia economicamente meno vantaggioso l'utilizzo di mezzi di trasporto pubblico.

3. L'utilizzo delle autovetture a uso non esclusivo non è consentito per gli spostamenti tra abitazione e luogo di lavoro nel normale orario di funzionamento dell'ufficio. Nei limiti consentiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 settembre 2014, l'utilizzo dell'auto di servizio ad uso non esclusivo è consentito per gli spostamenti da e verso aeroporti e stazioni ferroviarie. È ugualmente consentito l'utilizzo dell'auto di servizio ad uso non esclusivo tra abitazione ovvero albergo (per i soggetti non residenti) e luogo di lavoro ai soggetti di cui al comma 1 nei casi in cui, per assolvere al meglio le proprie funzioni, si renda necessario anticipare o protrarre l'attività lavorativa al di fuori dei normali orari di ufficio; è, altresì, consentito in casi eccezionali - comunque correlati alle funzioni di ufficio - come la predisposizione degli atti per il Consiglio o in occasione dello svolgimento dello stesso.

4. L'utilizzo delle autovetture fuori dal comune di Roma da parte del personale dell'Agencia è consentito, previa autorizzazione del Direttore Generale, solo in casi eccezionali di effettiva e documentata necessità sempre tenendo conto della maggiore economicità rispetto all'impiego di mezzi di trasporto pubblico.

5. L'utilizzo dei buoni taxi in sostituzione dell'uso delle autovetture di servizio nonché, ove possibile, il ricorso all'utilizzo condiviso, tra i soggetti di cui ai commi 1 e 2, delle autovetture di servizio o del taxi per percorsi, in tutto o in parte, coincidenti osserva il regime di cui ai commi precedenti.

## **Art. 2**

### **Adempimenti connessi al corretto utilizzo delle autovetture**

1. L'Ufficio preposto alla gestione dell'utilizzo delle autovetture di servizio è l'Ufficio Attività Negoziale e Gestione del Patrimonio.

2. Il dirigente dell'Ufficio di cui al comma 1 predispone un apposito registro da sottoscrivere a cura dei soggetti richiedenti il servizio, che ne dichiarano l'utilizzo per ragioni di servizio; individua, altresì, un referente per la gestione dell'utilizzo delle autovetture che dovrà curare la tenuta del registro di cui al comma 2, organizzare le richieste e controllare il corretto uso delle autovetture di servizio.

4. Il dirigente dell'Ufficio Attività Negoziale e Gestione del Patrimonio, tramite il Dirigente dell'Area Amministrativa, riferisce trimestralmente al Direttore Generale in ordine al corretto utilizzo delle autovetture.

### **Art. 3**

#### **Adempimenti del personale addetto alla guida**

1. Il personale addetto alla conduzione degli autoveicoli, assegnato dall'Amministrazione espressamente all'espletamento di detto servizio:

- a. assicura la custodia e la tenuta dei documenti di bordo;
- b. è tenuto a compilare il registro di percorrenza nel quale devono essere indicati, unitamente alle dichiarazioni di cui all'articolo 2, comma 2, la data e il percorso di ogni singolo viaggio.

### **Art. 4**

#### **Comportamento in caso di sinistri**

1. Nel caso di incidente stradale, il conducente deve attenersi alle seguenti prescrizioni:
  - a. fermarsi immediatamente e prestare tempestivo soccorso alle persone eventualmente rimaste infortunate;
  - b. se necessario, richiedere l'intervento del soccorso medico;
  - c. contemporaneamente chiamare le Forze dell'Ordine;
  - d. compilare, correttamente e in ogni sua parte, il modello "Contestazione Amichevole di Incidente", tenendo presente che lo stesso va compilato sempre, anche quando la controparte non è disposta a firmarlo;
  - e. in ogni caso raccogliere tutti i dati della controparte necessari per la denuncia del sinistro, rilevabili dalla patente di guida, dalla carta di circolazione e dal certificato di assicurazione;
  - f. fornire tempestivamente i dati al referente per la gestione delle autovetture, al fine di consentire, entro il termine di 48 ore dal sinistro, l'invio della raccomandata a.r. alla compagnia assicurativa.

### **Art. 5**

#### **Infrazioni al Codice della Strada**

1. Delle infrazioni al Codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, salvo documentati ed eccezionali casi di particolari ed urgenti esigenze di servizio e nei limiti della normativa vigente, rispondono personalmente i conducenti delle autovetture di servizio e le eventuali sanzioni saranno loro addebitate.

2. L'AIFA può proporre ricorsi ai sensi dell'articolo 203 del Codice della strada nel caso sia stata contestata la violazione del divieto di circolazione nella corsia riservata ai mezzi pubblici di trasporto ai sensi dell'articolo 7, commi 1 e 14, del medesimo Codice. L'articolo 201, comma 5-bis, del suddetto Codice della strada prevede l'interruzione della procedura sanzionatoria, qualora il conducente si trovi in una delle condizioni previste dall'articolo 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

**Art. 6**  
**Disposizioni finali**

1. Il presente regolamento sarà trasmesso ai Ministeri vigilanti per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 22, comma 3, del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 settembre 2004, n. 228 nonché sul sito istituzionale dell'AIFA.